



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal Systems: Society, Environment, Cultures



ANNALI 2015 – ANNO III

(ESTRATTO)

VINCENZO LAMONACA

Profili de iure condito e de iure condendo sulla disciplina delle spese di mantenimento in carcere

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Giuseppe Sanseverino, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Maria Casola, Patrizia Montefusco, Maria
Rosaria Piccinni, Angelica Riccardi, Giuseppe Sanseverino, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Vincenzo Lamonaca

PROFILI *DE IURE CONDITO* E *DE IURE CONDENDO* SULLA DISCIPLINA
DELLE SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE*

ABSTRACT	
Il costo dell'esecuzione penale è stato recentemente al centro di un ampio dibattito mediatico, che ha evidenziato la scarsa conoscenza del suo funzionamento. Questo contributo intende esaminare le principali criticità, proponendo alcune modifiche funzionali al suo miglioramento.	The cost of penalties has recently been at the center of a large media debate, which highlighted the lack of knowledge of its operation. This paper will examine the main problems, proposing some changes to its functional improvement
Ordinamento Penitenziario	Penitentiary Legislation

SOMMARIO: 1. Le spese di mantenimento come parte delle spese per l'esecuzione penale. – 2. Il procedimento di recupero delle spese di mantenimento. – 3. Osservazioni conclusive.

1. Il costo dell'esecuzione penale è una delle principali criticità del sistema penitenziario italiano, attestandosi ad oltre 120 euro al giorno per singolo utente¹, con

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Il costo medio giornaliero del detenuto, come affermato dal Ministero della Giustizia, è convenzionalmente calcolato dividendo le risorse finanziarie del bilancio accertate a consuntivo per la presenza media accertata a fine anno (media delle presenze rilevate nei dodici mesi, nell'ultimo giorno del mese) e ulteriormente divise per 365 giorni. Nell'ambito delle risorse complessive del bilancio si tiene conto dei seguenti macro-aggregati finanziari: 1) spese per l'acquisizione di beni e di servizi (rimborsi per le spese di trasferta del personale, formazione professionale, manutenzione ordinaria degli immobili, locazioni, canoni di noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, utenze e spese di riscaldamento degli uffici diversi dagli istituti penitenziari, contribuzione previdenziale); 2) spese per l'informatica di servizio (dal 2009 comprende anche le spese del laboratori centrale del DNA); 3) spese per il personale (trattamento economico fondamentale ed accessorio, contribuzione previdenziale, vestiario e armamento, mensa di servizio, buoni pasto ed altro); 4) mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti (da ottobre 2008 le funzioni relative all'assistenza sanitaria negli istituti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario sono state trasferite al SSN, mentre rimangono tuttora a carico quelle relative alle regioni a statuto speciale); 5) spese di investimento (edilizia penitenziaria, acquisizione di mezzi trasporto, di beni, macchine attrezzature, servizio delle industrie penitenziarie e delle colonie agricole). L'ultima stima ufficiale effettuata dal Ministero della Giustizia è relativa

oneri a carico dello Stato, come previsto dall'art. 2, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà (da ora O.P.)². Invero, quest'ultima disposizione, facendo propria l'*eadem ratio* alla base dell'introduzione dell'istituto, ad opera del codice penale del 1930³, prevede che le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive siano poste a carico dello Stato, escludendo però quelle di mantenimento, e cioè quelle concernenti gli alimenti ed il corredo, per le quali è prescritto il rimborso da parte dei condannati ai sensi degli artt. 145⁴, 188, 189⁵ e 191 c.p. e 274 c.p.p. (*recte* artt. 535 e 692 c.p.p.)⁶, forse in contrasto con la valenza risocializzante del nuovo sistema penitenziario⁷. In senso analogo, poi, il rimborso è dovuto anche da parte degli internati, effettuandosi mediante prelievo di una quota

all'anno 2013, in relazione al quale il costo medio giornaliero si attesta ad euro 124,96, dipendendo esso dall'entità media della popolazione detenuta, con la conseguenza che il costo medio giornaliero del detenuto diminuisce, riducendosi il numero di utenti presenti (fonte www.giustizia.it).

² Su tutti in materia v. L. CESARIS, *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*, in V. GREVI, G. GIOSTRA, F. DELLA CASA, *Ordinamento Penitenziario*, Cedam, Padova, 2011, p. 21 ss.

³ Infatti, nella Relazione al Progetto definitivo del codice penale del 1930 si afferma che «(...) l'esplicita dichiarazione che il condannato è obbligato (...) a provvedere (...) a rimborsare allo Stato le spese del proprio mantenimento "offre" chiara la visione delle finalità morali e patrimoniali che ispirano il sistema adottato dal Progetto (...) È stato (...) mio intendimento di limitare l'obbligazione al rimborso delle spese di mantenimento solo al condannato, escludendone gli eredi ed il responsabile civile, per non offendere, sia pure indirettamente, il carattere personale, afflittivo della pena». (Relazione sul Libro I del Progetto definitivo di un nuovo codice penale, 1929, 234-235).

⁴ Sul tema v. G. NOVELLI, *Il lavoro dei detenuti*, in *Riv. dir. penit.*, 1930, estr. n. 3., 10-12; V. BARONE, *Brevi considerazioni in tema di remunerazione per il lavoro carcerario*, in *Rass. st. penit.*, 1969, p. 585 ss., spec. p. 588; U. ROMAGNOLI, *Il lavoro nella riforma carceraria*, in M. CAPPELLETTO, A. LOMBROSO, (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio, Venezia, 1976, p. 92 ss., spec. 95; F. MORTILLARO, *La retribuzione*, Bardi Editore, Roma, 1979, p. 205.

⁵ La disposizione prevedeva l'ipoteca legale a vantaggio dello Stato sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento, tra l'altro, delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Il successivo art. 191 c.p., poi, prevedeva un preciso ordine di pagamento dei crediti garantiti con ipoteca legale, ponendo come quinto credito garantito quello relativo alle spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena, stabilendo, altresì, il deposito nella Cassa delle ammende di una somma presumibilmente adeguata alle spese predette, se la esecuzione della pena non avesse ancora avuto luogo, in tutto o in parte. Giova segnalare che l'art. 218 disp. Att. C.p.p. ha abrogato gli artt. 188 e 191, nonché tutte le disposizioni del codice penale che prevedevano l'ipoteca legale. Permangono invece le norme in materia di sequestro conservativo, di cui agli artt. 316 – 320 c.p.p., per cui, ai sensi dell'art. 316, comma 1, c.p.p., se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento, tra l'altro, di somme dovuta all'erario dello Stato, tra le quali rientrano a pieno titolo quelle relative al mantenimento in istituti penitenziari, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

⁶ Come giustamente evidenziato da E. CATELANI, *Il codice penitenziario commentato*, Laurus Robuffo, Roma, 2005, p. 36 ss., il riferimento all'art. 274 c.p.p., *ex art. 2, O.P.*, sostanzialmente riconducibile *ratione temporis* al vecchio codice, è da considerare superato dall'art. 692 c.p.p. del nuovo codice di procedura penale.

⁷ Tale contrasto sembra emergere dalle parole di L. CESARIS, *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*, cit., p. 22.

della remunerazione, *ex art.* 213, comma 4, c.p., sebbene, come precisato nella relazione illustrativa del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, «sugli internati c'è solo il prelievo sull'eventuale remunerazione; in mancanza non c'è alcun recupero»⁸.

Quanto agli internati ancora ospitati presso gli O.P.G., ed in attesa di essere destinati alle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (c.d. REMS)⁹, si può considerare ancora applicabile l'art. 213, ult. comma, c.p., secondo cui per il mantenimento dei ricoverati negli O.P.G., si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese di ospitalità¹⁰. Con riferimento, agli internati già trasferiti presso le REMS, invece, si ritiene non siano più dovute le spese di mantenimento, visto che l'internato non è più ospitato presso una struttura penitenziaria e la sua gestione è totalmente a carico della Regione che ne ha effettuato la presa in carico globale.

Una differente disciplina, apparentemente in conflitto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., vista anche la particolare posizione del presunto autore del reato ultra quattordicenne e infra diciottenne, *ex art.* 98 c.p., è quella relativa all'esonero dal pagamento delle spese di mantenimento in carcere nei confronti di persona minore al momento in cui ha commesso il fatto¹¹.

Inoltre, l'O.P. prevede che il rimborso delle spese di mantenimento sia effettuato *pro quota* e non per intero, e per un valore non superiore ai due terzi del costo reale, affidando ad un decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro del Tesoro (ora il Ministro dell'Economia e Finanze), da emanare al principio di ogni esercizio finanziario, la determinazione della quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica¹².

⁸ In tal senso v. circ. DAP 10 luglio 2003, prot. GDAP-0288558, § 2.

⁹ L'art. 3-ter, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, ha fissato il termine per il completo superamento degli O.P.G., prevedendo che a far data dalla definitiva chiusura di queste strutture (fissata da ultimo al 31 marzo 2015), le misure di sicurezza del ricovero in O.P.G. e dell'assegnazione a Casa di Cura e Custodia, sono eseguite esclusivamente nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 del medesimo art. 3-ter, denominate "Residenze per Esecuzione delle Misure di Sicurezza" (ovvero REMS), fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico sul territorio dai Dipartimenti di salute mentale. Per l'attuazione concreta dell'art. 3-ter, d.l. n. 211/2011, v. l'Accordo in Conferenza Unificata 26 febbraio 2015, rep. 17/CU, nonché le correlate delibere di giunta regionali, via via adottate dalle singole Regioni.

¹⁰ Come affermato da G. CANORO, *Manuale dell'operatore penitenziario*, Lucca, 2005, p. 636, il rimborso delle rette di ospitalità compete alla Regione presso cui v'è il domicilio di soccorso del ricoverato cioè la dimora superiore a due anni in un determinato comune. In caso di discordanza il rimborso spetta alla regione interpellata provare che il domicilio predetto riguarda altra Regione.

¹¹ V. l'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.

¹² Con d.m. 7 agosto 2015, il Ministro della Giustizia ha finalmente aggiornato l'importo delle spese di mantenimento. Ivi si afferma che risulta essere pari a euro 5,44 il costo effettivo per alimenti e corredo; di conseguenza, la quota di mantenimento giornaliera da porre a carico dei detenuti risulta pari a euro 3,62, ripartita come segue: colazione euro 0,27; pranzo euro 1,09; cena euro 1,37 e corredo 0,89. Il provvedimento segue di quasi vent'anni il suo immediato precedente normativo, rinvenibile nel d.m. 1

L'O.P., quindi, non adotta un'unica soluzione nella gestione del rimborso delle spese di mantenimento, distinguendo tra condannati e internati, sostanzialmente collegando il diritto/dovere di lavorare dei primi al rimborso¹³, da prelevare sulla remunerazione dell'utente, secondo un ordine prestabilito dal codice penale ed immediatamente dopo le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, *ex art. 145*, comma 2, n. 2), c.p.

Il rimborso delle spese di mantenimento viene richiesto anche ai detenuti lavoranti all'esterno, *ex art. 21 O.P.*, ed ai semiliberi che svolgano attività lavorativa remunerata, anche autonoma o parasubordinata, come si evince dal combinato disposto degli artt. 24 O.P. e 48, comma 12, d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230, recante regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (da ora R.E.O.P.).

La quota di mantenimento risente della reale fruizione dei servizi posti a carico dell'utente, per cui il detenuto semilibero che non consumi il pranzo o l'intero vitto, in quanto autorizzato ad uscire dall'istituto prima che sia somministrata la colazione ed a rientrare dopo il passaggio del "carrello" della cena, sarà tenuto al versamento della quota di mantenimento decurtata dagli oneri connessi al vitto, e quindi pagherà solo il valore del corredo¹⁴.

Il collegamento tra lavoro penitenziario e pagamento delle spese di mantenimento trova, però, una sorta di deroga *sub art. 692 c.p.p.*, ove si prevede che la successiva condanna a pena detentiva dell'imputato per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare determini il pagamento a suo carico delle spese per il mantenimento durante il periodo di custodia¹⁵. Appare evidente, quindi, che il mancato assoggettamento dell'imputato all'obbligo di lavoro durante il periodo detentivo trascorso in istituto in forza di custodia cautelare rende meno stringente il legame tra lavoro carcerario e pagamento delle spese di mantenimento, tanto da impedire il recupero di queste ultime fino a quando il soggetto detenuto non assuma la qualità di condannato, con la conseguenza di inibire il rimborso, ove quest'ultimo sia imputato, ovvero appellante o ricorrente¹⁶.

agosto 1998, n. 597671, che fissava in lire 3.275 (euro 1,69), l'importo della quota giornaliera di mantenimento.

¹³ Sul collegamento tra lavoro diritto – dovere al lavoro e obbligo di pagamento delle spese di mantenimento v. anche L. CESARIS, *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*, cit., p. 22. In generale sul diritto – dovere al lavoro sia consentito il rinvio a V. LAMONACA, *Il lavoro dei detenuti: obbligo vs. diritto*, in *Rass. penit. crim.*, 2009, n. 2, p. 49 ss.

¹⁴ Così G. CANORO, *Op. cit.*, 633 ss., ed in tal senso v. circ. Min. Graz. Giust. 2 maggio 1995, n. 621804, che, fissando complessivamente in L. 2.745, la quota giornaliera, attribuiva i seguenti valori alle singole componenti di essa: L. 490 per la prima colazione; L. 882 per il pranzo; L. 785 per la cena e L. 588 per il corredo,

¹⁵ V. a riguardo l'art. 299, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato il comma 2 dell'art. 692 c.p.p. che prevedeva la scomputabilità delle spese di mantenimento relative alla maggior durata della custodia cautelare rispetto a quella della pena

¹⁶ Diversa l'ipotesi del soggetto con posizione giuridica "mista con definitivo", cioè di detenuto attinto da diversi provvedimenti privativi della libertà personale, tra i quali vi sia anche una sentenza definitiva di condanna alla reclusione. Infatti, come evidenzia Canoro G., *Op. cit.*, 633 ss., fino a

Il rimborso delle spese in questione è ascrivibile alle obbligazioni civili personali¹⁷, riferibili esclusivamente al condannato senza alcuna estensibilità alla persona civilmente obbligata o agli eredi del condannato, come si evince dall'art. 188, c.p.¹⁸. Sulla predetta qualificazione giuridica impattano alcune disposizioni del codice penale in materia di effetti della sospensione condizionale della pena (art. 188 c.p.) e dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili (art. 198 c.p.). Infatti, in entrambi i casi, limitandosi gli effetti della sospensione condizionale alle sole pene accessorie, e non ammettendosi l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti da reato nel caso di estinzione del reato o della pena, restano intangibili le pretese erariali relative al pagamento delle spese di mantenimento. A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che l'avvenuta estinzione di un reato per amnistia impropria non esclude la legittimità del recupero delle spese di mantenimento in carcere¹⁹.

In tema giova segnalare gli effetti del provvedimento di applicazione di pena su richiesta (c.d. patteggiamento) sull'obbligo di pagamento delle spese di mantenimento, su cui v'è ondivaga giurisprudenza. Secondo un primo recente orientamento, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., scatta l'esonero dal pagamento delle spese processuali per il soggetto attinto da provvedimento di applicazione di pena non superiore ai due anni di reclusione (sola o congiunta con pena pecuniaria) irrogata mediante patteggiamento, estendendo sostanzialmente detto esonero anche alle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare²⁰. Secondo un orientamento più risalente e consolidato, invece, il pagamento delle spese di mantenimento non risente della scelta processuale in questione, con l'effetto che in ogni caso devono essere poste a carico del condannato le spese di mantenimento in carcere conseguenti all'esecuzione della disposta custodia cautelare²¹.

quando il detenuto non sconta la pena inflitta per il titolo di reato per il quale assume la qualità di "definitivo", egli sarà tenuto al pagamento delle relative spese di mantenimento. Ovviamente, se il detenuto continua a permanere in istituto in forza di provvedimenti restrittivi non definitivi, le spese di mantenimento per il periodo di tempo trascorso in carcere saranno richieste una volta sopraggiunta l'eventuale condanna definitiva.

¹⁷ In tal senso v. D. BARTOLETTI, *Commento all'art. 188*, in T. PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, Milano, 1997, p. 838 e L. CESARIS, *Spese e remissione del debito nel sistema penitenziario*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, 1997, p. 564; *EADEM*, *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*, cit., p. 22; *contra*, v. L. PAGLIARO, *Sanzione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1992, p. 5, che le riconduce alle sanzioni penali in virtù del principio di personalità.

¹⁸ Si segnala che Corte cost., 6 aprile 1998, n. 98, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 188 c.p., «nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale». Peraltro, l'art. 218, disp. att. c.p.p. ha abrogato le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale.

¹⁹ In tal senso v. Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1992, in *Cass. pen.* 1993, 840.

²⁰ Così Cass. pen. sez. V, 1 ottobre 2014, n. 6787, in *Ced Cassazione penale*, 2015.

²¹ V. App. Perugia 7 luglio 2011, n. 978, in *Redazione Giuffrè* 2011, che nega l'assimilazione delle spese di mantenimento a quelle processuali, espressamente contemplate dall'art. 445 c.p.p., ed ancor prima v. Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2007, n. 8077, in *Ced Cass. pen.*, 2008; Cass. pen., sez. II, 10 ottobre 2003, n. 43915, in *Cass. pen.*, 2005, 901; Cass. pen., sez. VI, 1 aprile 2003, n. 21934, in *Cass.*

Le modalità di prelievo delle spese di mantenimento, al pari degli altri prelievi sulla remunerazione²², sono disciplinate dal R.E.O.P., il cui art. 56 prevede, tra l'altro, il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso delle spese di mantenimento a carico dei condannati in occasione di ogni liquidazione della remunerazione. La medesima disposizione assicura garanzie processuali al detenuto, separando la competenza relativa all'attribuzione e alla liquidazione delle spese di mantenimento, devoluta al giudice dell'esecuzione, da quella relativa alle controversie sui reclami relativi all'ordine seguito nei prelievi di cui all'art. 145 c.p., su cui decide il magistrato di sorveglianza²³.

A quest'ultimo, poi, l'art. 56 O.P. attribuisce la competenza in materia di remissione del debito per le spese di mantenimento, oltre che processuali, a sua volta disciplinata dall'art. 6, TU n. 115/2002²⁴. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per il positivo scrutinio della richiesta di remissione del debito per le spese di mantenimento o processuali, ove l'istante abbia trascorso un periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusivamente alla condotta tenuta dal condannato durante la sua permanenza in carcere e non a quella mantenuta in libertà, da considerare, invece, solo ove tale detenzione non vi sia stata²⁵. Ancor prima, dell'istituto si era occupata anche la Corte Costituzionale che in un primo arresto aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 O.P., in riferimento agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost., nella parte in cui, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, si deve tener conto della sola condotta strettamente carceraria; e ciò perché non appare irragionevole la scelta del legislatore di valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carceraria e pertanto di imporre in

pen., 2004, 2946; Cass. pen., sez. III, 2 aprile 1993, in *Riv. pen.*, 1994, 290; Cass. pen., sez. I, 6 novembre 1992, in *Cass. pen.*, 1994, 1013.

²² Per G. PERA, *Il lavoro dei detenuti nel progetto di riforma*, in CAPPELLETTO, A. LOMBROSO, (a cura di), *Op. cit.*, p. 107 ss., spec. p. 110, la disposizione parrebbe consentire all'amministrazione una sorta di «possibilità di ritorsione patrimoniale per i danni conseguenti, in specie, dalle agitazioni dei detenuti». Invero, si ritiene che la disposizione, più che ritorsiva rappresenti un pungolo a sostegno dell'ordine e della disciplina. Sulla revisione della disciplina dei prelievi sulla retribuzione, v. R. CICCOTTI, F. PITTAU, *Il lavoro in carcere*, Franco Angeli, Milano, 1987, p. 75.

²³ Sulla natura premiale dell'istituto della remissione del debito v. M.C. BARBIERI, *Obbligazione al rimborso delle spese processuali e principio di personalità della responsabilità penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, 1098 ss., spec. § 3.

²⁴ Il rinvio che tale disposizione opera all'art. 30-ter, O.P., ha condotto la giurisprudenza a condizionare la decisione sulla domanda di remissione delle spese di mantenimento all'espiazione di un congruo periodo di pena, tale da consentire una valutazione proprio ai sensi dell'art. 30-ter, comma 8, O.P. ed in tal senso v. Cass. pen., sez. I., 22 gennaio 2013, n. 34618, in *Ced Cass. pen.*, 2013.

²⁵ In tal senso Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2014, n. 31754, in *Ced Cass. pen.* 2014, che in applicazione di tale principio ha annullato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di rigetto dell'istanza di remissione, perché il condannato si era reso responsabile, dopo la rimessione in libertà, del reato di guida senza patente ed era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In applicazione dello stesso principio, ancor prima, v. Cass. pen., sez. I, 28 maggio 2013, n. 27200, in *Ced Cass. pen.*, 2013.

questo modo che siano assunti come indici di ravvedimento solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni valutazione della condotta successiva alla liberazione²⁶. Successivamente, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 O.P., nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche"²⁷, abbia serbato in libertà una "condotta regolare"²⁸.

2. L'ufficio incaricato del recupero e della contabilizzazione delle spese di mantenimento, a seguito della riforma delle spese di giustizia, e cioè del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115²⁹, non è più identificato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione penale competente, ma nella direzione del penitenziario da cui è stato dimesso il detenuto collocato in libertà, con la conseguenza che sarà l'area contabile del carcere ad effettuare il conteggio finale³⁰. Successivamente, è intervenuto l'art. 67, l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato in modo radicale le disposizioni in tema di riscossione, specie nella parte relativa al coinvolgimento operativo della società Equitalia Giustizia s.p.a.³¹, incaricata dell'acquisizione dei dati anagrafici dei debitori, della quantificazione del debito, e della relativa iscrizione a ruolo, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dagli artt. 1, comma 367, l. 24 dicembre 2007, n. 244, e 227-bis, comma 1, T.U. n. 115/2002, e siglata in data 23 settembre 2010.

La procedura di riscossione del credito, fino a qualche tempo fa, necessitava della notifica al debitore dell'invito bonario al pagamento dell'importo dovuto, *ex art.* 212 T.U. n. 115/2002, con specificazione che in assenza di pagamento entro un mese dalla notifica dell'invito, sarebbe stata avviata l'iscrizione a ruolo con maturazione degli interessi di mora, *ex art.* 1282, comma 1, c.c. Ove il debitore avesse proceduto all'estinzione del suo debito, era suo onere depositare la ricevuta di pagamento entro

²⁶ V. Corte Cost., 17 luglio 1998, n. 271, in *Foro it.*, 1999, I, c. 2790.

²⁷ Sul punto da ultimo v. Cass. pen., sez. I., 15 ottobre 2014, n. 45985, in *Guida al diritto*, 2014, 47, 26, secondo cui la sussistenza delle disagiate condizioni economiche del condannato, sono tali non solo in presenza di uno stato di indigenza, ma anche quando l'adempimento del debito può portare a un serio squilibrio nelle sue finanze tale da comprometterne il recupero e il reinserimento sociale. Pertanto, l'indagine deve essere accurata e non può limitarsi ai dati contenuti in una nota della Guardia di finanza da cui emergeva la disponibilità di un patrimonio immobiliare.

²⁸ V. Corte cost. 15 luglio 1991, n. 342.

²⁹ Sul punto v. L. CESARIS, *Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive*, cit., p. 27 ss.

³⁰ Le prime disposizioni operative in materia sono state adottate con circ. DAP 10 luglio 2003, prot. GDAP-0288558.

³¹ Da ultimo v. circ. DAP 29 maggio 2015, prot. GDAP-01900879-2015.

10 giorni dal pagamento, ferma restando la facoltà del debitore di chiedere la dilazione o la rateizzazione del debito, ai sensi dell'art. 218, T.U. n. 115/2002³².

Scaduto il termine per l'adempimento e decorsi dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento, l'ufficio competente avrebbe provveduto all'iscrizione a ruolo.

Come anticipato, l'uso del condizionale deriva dal fatto che il Ministero della Giustizia, a seguito del riesame del quadro normativo di cui sopra, ha invitato le direzioni penitenziarie a procedere direttamente alla quantificazione ed alla immediata fase di iscrizione a ruolo, con risparmi derivanti dal fatto di evitare le spese di notifica, nonché recuperando efficienza nell'azione amministrativa.

Ad ogni modo, l'art. 228, T.U. n. 115/2002, prevede una soglia di valore al di sotto della quale non si procede ad invito al pagamento, stabilita con DPCM, bilanciando i (mancati) costi del procedimento con la modesta entità del credito da incassare.

3. A questo punto appare utile formulare alcune osservazioni conclusive *de iure condendo* relativamente alla disciplina delle spese di mantenimento, specie in ragione di alcune criticità legate alla concreta gestione dell'istituto relative, rispettivamente:

1. alla previsione del prelievo per una quota non superiore ai due terzi;
2. all'esiguità dei valori della quota di mantenimento, nonostante il recente aggiornamento della stessa, avvenuto nell'agosto di quest'anno;
3. alla estrema difficoltà di recuperare le quote di mantenimento per gli imputati successivamente condannati.

Per risolvere le criticità predette si è altrove ipotizzato il recupero integrale delle spese di mantenimento³³, nonché la costituzione di un Fondo speciale, ove verrebbero accantonate cautelativamente le spese di mantenimento anche per gli imputati, acquisendole in caso di condanna o restituendole in caso di assoluzione. Ovviamente, al pari delle somme del peculio, di cui all'art. 25 O.P., anche quelle accantonate maturano interessi legali.

In teoria, sarebbe da riqualificare integralmente l'elenco delle voci riconducibili alle spese di mantenimento, ma tale operazione incontra il limite di cui all'art. 2, comma 1, O.P., secondo cui «*Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato*». Di conseguenza, preliminarmente andrebbe riformulata tale ultima norma, evitando il rischio di creare un pericoloso corto circuito giuridico.

³² Sulla rateizzabilità anche delle spese di mantenimento v. F. BOTTALICO, *Innovazioni normative, censure di incostituzionalità e orientamenti interpretativi in tema di conversione delle pene pecuniarie*, in *Giur. merito*, 2006, p. 2219 ss.

³³ Sia consentito il rinvio a V. LAMONACA, *Dal lavoro penitenziario al contratto di risocializzazione e lavoro: un'ipotesi de iure condendo*, in *Rass. Penit. crim.*, 2015 (in corso di pubblicazione).